

# **Comune di San Vito di Leguzzano**

## **PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

San Vito di Leguzzano 22 giugno 2017

Istituito con DCC n. 17 del 27/06/2002 (14 posteggi)

DCC n. 29 del 05/06/2003 aumento 3 posteggi alimentari = 17 posteggi

DCC n. 48 del 28/07/2005 trasformazione di 2 A in 2 NA = 17 posteggi

DCC n. 48 del 02/07/2007 scambio posteggio n. 6 a 8 e riduzione dimensioni posteggio n. 8

DCC n. 28 del 11/06/2012 modifica regolamento e aumento di 3 posteggi = 20 posteggi

DCC n. 48 del 05/11/2013 allargamento dimensioni di tre posteggi (nn. 4 – 9 – 15)

DCC n. 24 del 28/04/2016 riduzione posteggi = 11 posteggi

DCC n. 22 del 22/06/2017 spostamento posteggi n. 3 e n. 12, ampliamento posteggio n. 3 e riduzione posteggio n. 8

Il **Piano comunale del Commercio su aree pubbliche**, ai sensi della L.R. n.10 del 6 aprile 2001 e della DGR n. 2113 del 2 agosto 2005, ha durata triennale ed efficacia, comunque fino all'adozione di un nuovo piano.

Il Piano si compone delle seguenti parti:

**1** – Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione, con l'indicazione del settore di appartenenza di ciascun posteggio e delle eventuali specifiche tipologie merceologiche dei singoli posteggi;

**2** – Regolamento per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche in ambito comunale, nel mercato settimanale, nelle iniziative promozionali temporanee, e nell'ambito di iniziative dello spettacolo viaggiante, quali la sagra di settembre.

La presente programmazione viene redatta tenendo conto della programmazione della rete distributiva in forma fissa adottata in conformità alla L.R. n. 15/2004.

**RICOGNIZIONE DELLE AREE  
DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU POSTEGGIO**

**MERCATO SETTIMANALE**

*Denominazione: mercato del giovedì*

*Ubicazione: Piazza del Borgo Vecchio*

*Posteggi: n. 12*

*legenda (NA = non alimentari; A = alimentari; PA = produttori agricoli)*

<b>POSTEGGIO</b>	<b>SETTORE MERCEOLOGICO</b>	<b>SUPERFICIE MQ.</b>	<b>METRATURE Lunghezza/profondità</b>
1	Non alimentare	31,5	4,50x7
2	Non alimentare	31,5	4,50x7
3	Non alimentare	35	5x7
4	Non alimentare	36	4,5x8
5	Non alimentare	31,5	7x4,5
6	Alimentare	27	6x4,5
7	Produttore agricolo	30	5x6
8	Produttore agricolo	25	5x5
9	Alimentare	50	5x10
10	Non alimentare	45	9x5
11	Alimentare	30	5x6
12	Non alimentare	30	5x6

**MANIFESTAZIONI A CADENZA MENSILE O AD INTERVALLI PIU' AMPI**

**SAGRA SAN VITO DI LEGUZZANO**

Ubicazione: Piazza Marconi/via Chiesa

Posteggi n. 10

Merceologia: 8 non alimentari – 3 alimentari: specializzazione dolciumi

Periodo: terza domenica del mese di settembre

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE**

### **ART.1 Oggetto**

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento del commercio su aree pubbliche in ambito comunale, in applicazione a quanto disposto dal D.Lgs.vo n.31.3.1998, n.114, dalla L.R. 6.4.2001, n.10, dalla DGR n. 2113 del 20.07.2005 e successive modifiche ed integrazioni.

### **MERCATO SETTIMANALE**

#### **ART. 2 Localizzazione e articolazione del mercato.**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato settimanale operante sull'area pubblica in P.zza del Borgo Vecchio istituito con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 27/06/2002.
2. Nel mercato possono operare solo commercianti su area pubblica in possesso della prescritta autorizzazione.
3. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività istituzionali e l'erogazione dei servizi, salvo che si proceda all'affidamento di questi ultimi, a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione.

Articolazione del mercato:

<b>GIOVEDI'</b>	
nr. Posteggi	12, di cui:
Settore alimentare	3
Settore non alimentare	7
Produttori agricoli	2

#### **ART. 3 Pianta del mercato**

1. Presso l'Ufficio Commercio è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria del mercato, con l'indicazione dei posteggi, il settore merceologico e la superficie assegnata per ogni posteggio.
2. L'ufficio comunale competente ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento della pianta organica di mercato e della relativa planimetria, dandone comunicazione agli uffici regionali interessati.
3. Copie della planimetria e dell'elenco degli assegnatari, sono depositate presso il Comando della Polizia Municipale, per il servizio di vigilanza e sono inviate all'A.S.L. di competenza.
4. Le variazioni del dimensionamento complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento, ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti uffici comunali, delle relative planimetrie.

#### **ART. 4**

##### **Graduatoria dei precari**

Il competente ufficio comunale provvede a stilare la graduatoria degli operatori precari del mercato, distinta tra settore alimentare/non alimentare e produttori agricoli ed aggiornata in base alle presenze dei precari stessi, all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati, per ciascuna giornata di svolgimento del mercato, per l'assenza del titolare del posteggio.

Per essere inserito nella graduatoria dei precari, l'operatore in possesso dell'autorizzazione di tipo "A" e "B" di cui al D. Lgs. N. 114/1998, ed alla L.R. n. 10/2001 o il produttore agricolo iscritto al registro imprese, deve inoltrare al Comune apposita richiesta in carta semplice, nella quale indica, oltre alle proprie generalità il mercato per il quale vuole essere inserito in graduatoria. Alla richiesta deve essere allegata copia dell'autorizzazione di cui è titolare.

Le graduatorie, di cui al comma precedente, vengono aggiornate periodicamente dal competente Servizio comunale.

#### **ART. 5**

##### **Giornate di svolgimento del mercato settimanale**

1. Il mercato si svolge nel giorno di giovedì.
2. Qualora la giornata di mercato venga a coincidere con un giorno festivo, il mercato potrà essere anticipato, posticipato o effettuato nella medesima giornata festiva, come previsto all'art.8 della L.R. n.10/2001, nel rispetto del limite delle giornate di deroga stabilite secondo la normativa, oltre alle festività del mese di dicembre (ad eccezione del 25 dicembre).
3. Le giornate di deroga anzidette possono anche non coincidere con le analoghe otto giornate previste per il commercio in sede fissa. In tale caso, i commercianti della categoria per cui non è concessa la deroga non possono tenere aperti i propri esercizi.
4. Qualora il mercato venga a coincidere con il giorno di Natale, esso potrà essere anticipato o posticipato, ma non effettuato in deroga.
5. gli orari di svolgimento del mercato saranno stabiliti con distinto provvedimento sindacale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

#### **ART. 6**

##### **Tenuta del posteggio e modalità di vendita. Divieti.**

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati, come da planimetria di cui al precedente art.3, all'interno del posteggio assegnato. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra.
2. Deve essere assicurato il passaggio per gli automezzi di pronto intervento (ambulanze, vigili del fuoco, pubblica sicurezza) attraverso l'area mercatale.
3. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio a loro assegnato e da loro occupato, al termine delle operazioni di vendita devono raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi spazi indicati dal Comune differenziando la raccolta umido/secco e comunque secondo quanto disposto dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.
4. Il posteggio non dovrà rimanere incustodito.
5. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi, derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
6. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori, il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette,

CD e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.

7. E' vietata nell'area di mercato, l'attività di battitore.

#### **ART. 7**

##### **Accesso agli operatori e sistemazione dei mezzi e delle attrezzature di vendita**

1. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi non dovranno essere di ostacolo al passaggio pedonale e dei mezzi di soccorso. I posteggi dovranno essere posti a 50 cm l'uno dall'altro, al fine di non intralciare il passaggio pedonale e l'accesso alle abitazioni dei residenti.
2. Nei posteggi è consentita la sosta di veicoli se funzionale alla corretta effettuazione delle operazioni di vendita; la superficie di tali veicoli si intende, comunque, ricompresa nella superficie dei posteggi assegnati.
3. Le merci debbono essere esposte sui banchi di vendita o sui mezzi attrezzati e, comunque, entro l'area del posteggio assegnato.
4. Le merci appese a carrelli mobili devono essere esposte all'interno della superficie assegnata. I prodotti messi in vendita sulle aree devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di cartello o con altre modalità idonee allo scopo. La violazione di tale disposizione è punita con la sanzione di cui all'art. 22, comma 3 del D.lgs. 114/98.
5. I banchi di vendita debbono essere allineati tra loro.
6. L'altezza minima dal suolo, delle superfici occupate dalle merci (banchi), non può essere inferiore a 50 (cinquanta) centimetri. L'esposizione a terra per la vendita, è consentita solo per le calzature, i tappeti, i mobili, con qualunque materiale realizzati, gli articoli per il giardinaggio, i fiori recisi contenuti in appositi vasi, le piante, gli animali vivi, i cicli e motocicli ed i prodotti per l'agricoltura e la zootecnia.
7. I titolari di posteggio non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni, né ostruire ingressi e vie di fuga, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa e dal successivo art. 23.

#### **ART. 8**

##### **Circolazione veicolare**

1. Durante lo svolgimento del mercato e per il tempo necessario alla preparazione e al successivo ripristino dell'area, è vietato l'accesso veicolare in tutta l'area mercatale ad eccezione che per gli operatori del mercato che dovranno, comunque, rispettare le modalità di cui all'art. 11 del presente regolamento e per i mezzi di soccorso.
2. Gli orari di divieto della circolazione veicolare nell'area mercatale, saranno stabiliti con apposito provvedimento sindacale.

#### **ART. 9**

##### **Norme igienico sanitarie**

L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico sanitarie sia in materia di vendita al dettaglio dei prodotti alimentari e non alimentari, che di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

#### **ART. 10**

##### **Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni di posteggi ai produttori**

I posteggi destinati ai produttori agricoli, indicati nella planimetria di cui al precedente art. 3, sono a carattere annuale, come specificato nella parte 1 del piano comunale per il commercio su aree pubbliche di cui il presente regolamento costituisce parte 2. Essi sono assegnati con le seguenti modalità.

Nel caso si renda disponibile un posteggio a carattere annuale, Il Comune provvede, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'effettiva e piena disponibilità del posteggio, a darne avviso all'albo pretorio. Tale avviso deve contenere il numero e le dimensioni del posteggio, l'indicazione che esso è riservato ai produttori agricoli e il periodo entro il quale gli aventi titolo possono presentare al Comune la relativa domanda di assegnazione.

Nella domanda di assegnazione del posteggio disponibile il richiedente è tenuto ad autocertificare:

- Le sue generalità, indirizzo e codice fiscale dell'agricoltore (persona fisica o società di persone) o del legale rappresentante delle cooperative e consorzi agricoli.

Nel caso di società vanno indicate anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale.

In entrambi i casi va indicato:

- il numero di iscrizione al Registro Imprese;
- il numero del posteggio del quale si chiede l'assegnazione, come individuato nell'avviso esposto all'albo pretorio del Comune;
- il possesso della qualifica di produttore agricolo;
- l'ubicazione del fondo di produzione, la sua dimensione, il tipo di coltura o di allevamento, il tipo di prodotti che si intende porre in vendita;
- la dichiarazione di eventuali presenze effettuate nello stesso mercato.

La relativa concessione di posteggio viene rilasciata in applicazione ai seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze nello stesso mercato effettuate come produttore agricolo, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- b) maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese come produttore agricolo;
- c) ordine cronologico di presentazione delle domande. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r., fa fede il timbro postale di spedizione.

I produttori agricoli non possono essere titolari di più di due posteggi a carattere annuale nello stesso mercato.

2. Per quanto compatibili si applicano le altre norme del presente regolamento.

3. Non è permesso il frazionamento del posteggio.

4. La concessione del posteggio per i produttori agricoli ha durata decennale ed è rilasciata per utilizzo annuale al mercato settimanale di San Vito di Leguzzano. E' consentita la cessione del posteggio da parte del produttore agricolo unitamente all'azienda agricola di riferimento ad altro produttore agricolo, in conformità alla vigente normativa in materia.

## **ART. 11**

### **Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari**

1. I concessionari dei posteggi non presenti alle ore 8,00 del mattino nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre, e alle ore 8.30 del mattino dal 1° ottobre al 31 marzo, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata, e saranno considerati assenti.
2. Gli operatori precari dovranno esibire, all'atto della spunta, l'autorizzazione in originale, di tipo "A" e "B" di cui al D. Lgs. N. 114/1998, ed alla L.R. n. 10/2001, utile ai fini della graduatoria ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.

3. I posteggi risultati liberi all'orario di cui al precedente comma 1., sono assegnati, per quel giorno, agli operatori inseriti nella graduatoria dei precari secondo l'ordine e nel rispetto del settore merceologico di appartenenza. Alla fine dell'assegnazione, gli operatori titolari di posteggio arrivati in ritardo, concorreranno all'assegnazione dei posteggi, eventualmente, ancora liberi.
4. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi in forma precaria, il Comune utilizza la graduatoria di cui all'art. 4, nella quale sono inclusi gli operatori che abbiano prodotto apposita richiesta, e attribuisce ad essi, un punto, per ogni presenza, alla "spunta" effettuata. Per presenza s'intende il numero di volte in cui l'operatore si è presentato al mercato indipendentemente dal fatto che vi abbia o meno potuto svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio. Qualora l'operatore precario assegnatario del posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno e il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.
5. La scelta del posteggio avviene seguendo l'ordine della graduatoria partendo dall'operatore con il numero più alto di presenze.
6. In caso di parità di punteggio tra precari, è attribuita priorità all'operatore che vanti la maggiore anzianità d'iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio sulle aree pubbliche, tenendo conto che in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data d'iscrizione più favorevole.  
Qualora non siano presenti operatori precari dello stesso settore merceologico del posteggio temporaneamente libero, questo potrà essere assegnato ad un operatore precario di un altro settore merceologico seguendo l'ordine della graduatoria dei precari di cui all'art. 4.
7. Le graduatorie dei precari è tenuta dal Comune e depositata presso l'Ufficio Commercio.
8. La mancata presenza alle operazioni di spunta per un periodo consecutivo di due anni, produce l'azzeramento del punteggio e l'esclusione dalla graduatoria, salvo le assenze giustificate, come previsto dalla legge.

#### **ART. 13**

##### **Tasse e tributi comunali**

1. Le concessioni annuali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa smaltimento rifiuti solidi nella misura stabilita dalle vigenti

#### **ART. 14**

##### **Atto di concessione/autorizzazione, rilascio, rinuncia**

1. Gli operatori del commercio su aree pubbliche titolari di posteggio del settore "alimentare" e "non alimentare", nell'ambito del mercato, possono essere concessionari di non più di due posteggi.
2. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione sono contestuali. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente a persone fisiche o a società di persone. La concessione ha validità decennale e si rinnova automaticamente per ulteriori dieci anni, salva rinuncia da parte dell'operatore da comunicarsi al Comune competente con apposita comunicazione scritta. Detta comunicazione è considerata irrevocabile e produce la decadenza della concessione dalla data di ricevimento in atti dell'Amministrazione. In sede di rinnovo il Comune verifica la permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione.

#### **ART. 15**

##### **Trasferimento/soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse e sub ingresso nella titolarità dell'autorizzazione/concessione**



1. Qualora per motivi di pubblico interesse, si debba procedere al trasferimento definitivo o temporaneo, o alla soppressione di un posteggio, l'Amministrazione comunale provvederà ad individuare un nuovo posteggio, avente possibilmente le medesime dimensioni,

compatibilmente con la disponibilità di spazi, applicando i criteri di seguito indicati, nell'ordine di priorità descritto:

a) Utilizzo di un posteggio eventualmente non assegnato all'interno del mercato, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione.

b) Utilizzo di un posteggio temporaneamente libero per assenza del titolare.

c) Istituzione di un nuovo posteggio nell'ambito dell'area di mercato, considerando che tale operazione non va, comunque, a modificare il dimensionamento complessivo del mercato.

d) Istituzione di un nuovo posteggio in prossimità dell'area di mercato.

e) Istituzione di un nuovo posteggio in un'altra zona disponibile.

2. Il subentro nella titolarità dell'azienda comporta, di diritto, la reintestazione del titolo autorizzativo al subentrante, che dovrà documentare il possesso dei requisiti richiesti per svolgere l'attività di commercio su aree pubbliche.

3. Il subentrante potrà iniziare l'attività solo dopo aver presentato al Comune la comunicazione di subingresso debitamente compilata e con allegata la copia del titolo valido, comprovante l'acquisizione del ramo d'azienda. Ai sensi dell'art. 2556, comma 2 del codice civile i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda o di ramo d'azienda devono essere redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata.

4. Il trasferimento in gestione o proprietà dell'azienda, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduto dal dante causa.

#### **ART. 16**

##### **Decadenza, sospensione della concessione del posteggio. Revoca.**

1. L'operatore decade qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Le giustificazioni relative ai casi sopra citati devono pervenire al Comune entro i 30 giorni dal verificarsi dell'assenza.

2. In caso di società di persone, l'assenza per le cause sopra indicate possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.

3. E' disposta la revoca dell'atto di concessione con provvedimento comunale, qualora l'operatore non sia più in possesso dei requisiti di legge e nei casi previsti dall'art.5 della L.R. n. 10/2001.

4. L'assenza da mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, mercati festivi confermati, non viene conteggiata.

#### **ART. 17**

##### **Migliorie**

1. Gli operatori titolari di posteggio, al fine di migliorare la propria posizione possono presentare domanda al Comune onde ottenere il trasferimento in uno dei posti disponibili nell'ambito del rispettivo settore merceologico. L'assegnazione viene effettuata rispettando i seguenti criteri:

a) anzianità di frequenza del mercato;

- b) a parità di anzianità verrà assegnata la migliorìa rispettando l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. L'assegnazione dei posteggi per migliorìa viene effettuata con precedenza rispetto a tutte le altre richieste.

## **ZONE VIETATE AL COMMERCIO ITINERANTE**

### **ART. 18**

#### **Individuazione zone vietate**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle zone di seguito riportate:  
-entro 150 metri dall'esercizio fisso di vendita esclusiva della stessa tipologia merceologica;  
-entro 500 metri da mercati in esercizio, da posteggi fuori mercato, da altri itineranti già in attività;  
-a meno di 200 metri dai cimiteri.
2. E' consentito fermarsi, esclusivamente, in zone dove non sia recato intralcio alla circolazione e, comunque, dove non sia vietato dal Codice della Strada, in ogni caso per un tempo non superiore a due ore consecutive, salvo il caso in cui occorre un tempo maggiore per servire i clienti già sul posto, dopodichè l'esercente dovrà spostarsi di almeno 250 metri di distanza, come previsto dalla L.R. n. 10/2001. In applicazione a quanto previsto dalla DGR n.2113 del 02.08.2005, per l'operatore itinerante sussiste il divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
3. La Polizia Municipale ha la facoltà di ordinare l'allontanamento, in qualsiasi momento dell'esercente, per ragioni di igiene, sicurezza pubblica o di circolazione.
4. Gli operatori commerciali su aree pubbliche, sia itineranti che titolari di posteggio fisso, hanno sempre l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta degli organi di vigilanza.

## **AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI TEMPORANEE**

### **Art.19 Disposizioni generali**

Le attività commerciali temporanee su area pubblica, nell'ambito di sagre e/o manifestazioni locali possono essere autorizzate in conformità alla vigente normativa statale, regionale, comunale in materia e ai seguenti criteri stabiliti in applicazione alla DGR n. 2113 del 2 agosto 2005.

L'esercizio delle attività commerciali di cui sopra è subordinato al rilascio da parte del competente ufficio comunale dell'autorizzazione e concessioni di posteggio temporanea prevista dalle predette norme.

L'autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente a ditte già iscritte nel registro delle imprese ed in possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio di cui all'art.5 del D. Lgs. n.114/1998, che il richiedente deve dichiarare nell'istanza.

Le predette autorizzazioni avranno efficacia limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione, come previsto dalla DGR n.2113 del 2.08.2005 e non abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante regionale né a partecipare ad altre sagre e/o manifestazioni.

La sistemazione dei banchi dovrà avvenire in conformità alle indicazioni del competente ufficio comunale e dei competenti organi di controllo, in ogni caso dovrà essere effettuata in modo tale da non ostacolare il passaggio dei mezzi di soccorso, e l'installazione delle attrazioni autorizzate per l'attività di spettacolo viaggiante.

### **Art.20 Attività commerciali nell'ambito di sagre paesane e/o altre manifestazioni locali**

Nell'ambito di sagre paesane o di altre manifestazioni tradizionali a carattere locale, che si svolgono sul territorio comunale, potrà essere autorizzato l'esercizio di attività commerciali, su area pubblica, su insindacabile giudizio del Comune, in base agli spazi disponibili, in conformità a quanto previsto dalla L.R. n.10/2001 e dalla DGR n.2113 del 02.08.2005 e succ. modificazione e/o integrazioni.

Le predette attività potranno essere autorizzate solo per la durata della manifestazione, e solo se l'organizzatore dell'iniziativa, nell'ambito della quale esse si svolgono, ha trasmesso il suo consenso al competente ufficio comunale.

Gli operatori interessati dovranno inoltrare la relativa richiesta almeno 30 giorni lo svolgimento della manifestazione. Il mancato rispetto del predetto termine potrà comportare l'inammissibilità della richiesta.

La domanda di partecipazione dovrà contenere i seguenti dati/ elementi essenziali per il suo esame:

1. generalità dell'operatore, luogo e data di nascita, residenza e recapito a cui inviare le comunicazioni, numeri di telefono presso cui il titolare possa essere reperito e codice fiscale;
2. dichiarazione sostitutiva attestante l'iscrizione al registro imprese e il possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio di cui all'art.5 del D. Lgs. n.114/1998;
3. dimensioni massime d'ingombro della struttura utilizzata per l'attività commerciale (lunghezza, larghezza ed altezza massima);
4. indicazione dell'anzianità di presenza effettiva alla manifestazione, se ricorrente (qualora si intenda fare valere questo elemento come requisito preferenziale)
5. fotocopia della polizza assicurativa R.C. nei confronti di terzi corredata dalla relativa quietanza di pagamento in corso di validità.

La documentazione di cui ai precedenti punti può essere oggetto di richiesta di integrazione da parte del competente ufficio comunale. Qualora l'operatore non proceda alla predetta integrazione, la richiesta potrà essere dichiarata improcedibile.

L'esame delle domande avverrà in base ai seguenti criteri, da applicare nell'ordine di priorità di seguito indicato:

- 1) anzianità di presenza alla manifestazione (se dichiarata dall'operatore nella domanda di partecipazione);
- 2) ordine cronologico di presentazione della richiesta (da considerare solo in caso di parità di anzianità di presenza);
- 3) maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese della CCIAA (da considerare solo in caso di parità di anzianità di presenza e di ordine cronologico di presentazione della domanda).

### **Art. 21 Termini per la presentazione e per l'integrazione delle domande**

I termini previsti ai precedenti articoli si intendono rispettati con il ricevimento, entro i predetti termini, da parte dell'Ufficio protocollo della relativa documentazione (farà fede il timbro apposto sul documento). Il recapito o la trasmissione della documentazione è ad esclusivo rischio del mittente.

Sono altresì ammissibili le istanze e le integrazioni spedite a mezzo telefax o pec, fermo restando a carico del mittente il rischio della loro mancata o incompleta ricezione.

In caso di mancato rispetto dei predetti termini le istanze potranno essere dichiarate inammissibili o improcedibili.

### **Art. 22 Vigilanza**

L'attività di vigilanza sull'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche, in ambito comunale, è effettuata dal Comando di Polizia Locale Alto Vicentino.

### **Art.23 Sanzioni**

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono sanzionate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7 – bis del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, introdotto dall'articolo 16 della L. n. 3 del 16.01.2003.

Le sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni del presente regolamento sono applicate sulla base dei principi di cui alla legge 24.11.1981, n.689:

a) occupazione di area pubblica non autorizzata per esercizio di attività commerciali:

a. superficie occupata fino a 3 mq.: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00

b. superficie occupata superiore a 3 mq.: da € 300,00 a € 500,00

In tutti i casi immediata cessazione dell'attività

b) per ogni altra violazione al presente regolamento non specificata alla precedente lettera a. sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00

**Art. 24 Rinvio a disposizioni di legge ed abrogazioni.**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il precedente piano approvato con DCC n. 48 del 05.11.2013